

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

97° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3006) VALENTINO ed altri: Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *ff.*, *relatore alla Commissione* . Pag. 2,
3, 4 e *passim*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 4, 5

RUSSO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 3, 4

VALENTINO (*AN*) 3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3006) VALENTINO ed altri: Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f., relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale» d'iniziativa dei senatori Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino, Maceratini, Basini, Bevilacqua, Bonatesta, Bornacin, Bosello, Campus, Castellani Carla, Collino Cozzolino, Curto, Cusimano, Danieli, De Corato, Demasi, Florino, Lisi, Maggi, Magliocchetti, Magnalbò, Mantica, Marri, Martelli, Meduri, Monteleone, Mulas, Pace, Palombo, Pasquali, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Reccia, Servello, Specchia, Siliquini e Turini.

Ricordo che il disegno di legge è stato varato dalla Commissione in sede referente e deferito in sede deliberante nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 29 luglio scorso.

Propongo di acquisire alla nuova fase procedurale l'*iter* già svolto e di assumere quale testo base la nuova formulazione licenziata dalla Commissione nella seduta del 14 luglio scorso. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Stante l'assenza del senatore Cortelloni, lo sostituirò nella funzione di relatore.

Do lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente:

«La Commissione, esaminato il testo già proposto all'Assemblea per il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a ricercare una soluzione normativa più appropriata, riguardo all'articolo 1, rispetto a una disposizione meramente riproduttiva di quelle già vigenti. L'alinea dello stesso articolo, infatti, prescrive la sostituzione tra disposizioni testualmente identiche».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«4. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».

RUSSO. Signor Presidente, il rilievo della 1^a Commissione dipende dal fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 1, che pure dovrebbe sostituire i commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, appare meramente riproduttiva delle disposizioni vigenti che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime per eccesso di delega dalla Corte costituzionale. La sentenza n. 435 del 1990 ha interpretato in senso restrittivo dette disposizioni affermando in sostanza che si applicano limitatamente ai casi elencati dal comma 1 dello stesso articolo. Proporrei di risolvere la questione sollevata dalla 1^a Commissione rendendo esplicita la portata innovativa dell'articolo 1 e prevedendo che la corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti ne fanno richiesta. Presento pertanto il seguente emendamento:

Al comma 1, al capoverso 4, dopo la parola: «La corte» inserire le altre: «, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1,» e dopo la parola: «consiglio» sostituire la parola: «anche», con la parola: «altresì».

1.1

Russo

VALENTINO. Signor Presidente, la Corte costituzionale nella già citata sentenza, della quale abbiamo discusso a lungo in sede referente, dichiarò illegittime le disposizioni in esame soltanto per eccesso di delega. L'invito della 1^a Commissione mi lascia francamente perplesso: l'articolo 1 del disegno di legge in esame introduce infatti una norma nuova, estranea al codice di procedura penale, sebbene adotti l'espressione impiegata dal legislatore del 1988. Per evitare tuttavia che sussistano perplessità di

sorta, si può in ogni caso aderire all'indicazione del senatore Russo la cui proposta emendativa, testè presentata, incontra il nostro consenso.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in questione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Russo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e l'imputato, nonchè se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono entro il termine di cui all'articolo 585 comma 4 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dall'articolo 599 commi 4 e 5 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso concernenti la quantità della pena. La corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dall'articolo 619 comma 2 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

RUSSO. Signor Presidente, secondo me dovremmo eliminare le parole: «concernenti la quantità della pena», in quanto tautologiche.

VALENTINO. Sono d'accordo con il senatore Russo e presento formalmente un emendamento il cui testo è il seguente.

Al comma 1 sopprimere le parole: «concernenti la quantità della pena».

PRESIDENTE, *f.f., relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento testè presentato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Valentino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1988, n. 51 è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

